

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, DESTINAZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE DI CUI ALL'ART. 93 DEL D.LGS. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.

**ART. 1
(Oggetto)**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento stabiliscono i criteri per la costituzione, destinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione previsto dall'art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i.

**TITOLO I
COSTITUZIONE E DESTINAZIONE DEL FONDO**

**ART. 2
(Costituzione del fondo)**

1. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. l'Amministrazione destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. La percentuale effettiva è stabilita dal presente regolamento, in rapporto all'entità e alla complessità dell'opera da realizzare, secondo i criteri contenuti nel successivo art. 3.
3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le manutenzioni ordinarie e straordinarie e le opere e lavori per le quali non è previsto l'espletamento di una procedura di gara, aperta o ristretta.
4. Il Direttore Generale è chiamato a dirimere le controversie insorgenti fra le Direzioni competenti per materia, il Coordinatore del Dipartimento, il Dirigente competente ed il Responsabile Unico del procedimento in ordine all'applicazione del presente regolamento con particolare riferimento alla definizione delle percentuali e coefficienti di cui all'art. 3, l'individuazione del gruppo di progettazione di cui all'art. 7, la liquidazione dell'incentivo di cui all'art. 10, l'applicazione delle penali di cui all'art. 11.

**ART. 3
(criteri per la determinazione della percentuale da utilizzare per la costituzione del fondo)**

1. La percentuale effettiva è definita sulla base dell'entità e complessità dell'opera mediante l'applicazione di coefficienti definiti ai successivi commi.
2. Il coefficiente che tiene conto dell'entità dell'opera (**Ce**) è così stabilito :

a	da 40.000 fino a 1.000.000 di Euro	Ce = 1,000
b	da 1.000.001 fino a 2.500.000 di Euro	Ce = 0,975
c	da 2.500.001 fino a 5.000.000 di Euro	Ce = 0,950
d	da 5.000.001 fino a 8.000.000 di Euro	Ce = 0,925
e	da 8.000.001 fino a 15.000.000 di Euro	Ce = 0,900
f	da 15.000.001 fino a 25.000.000 di Euro	Ce = 0,875

g	da 25.000.001 fino a 35.000.000 di Euro	Ce = 0,850
h	da 35.000.001 fino a 50.000.000 di Euro	Ce = 0,825
i	oltre 50.000.000 di Euro	Ce = 0,800

(per valori intermedi si provvederà ad interpolazione lineare)

3. Il coefficiente che tiene conto della complessità (**Cc**) dell'opera è così stabilito dal Dirigente su proposta del RUP:
- a. Opere e lavori per i quali non è necessaria la stesura di elaborati di calcolo strutturale e di approfondimento architettonico
(Complessità 1): Cc = 0,80
 - b. Opere e lavori per i quali è necessario l'approfondimento progettuale e la conseguente stesura di elaborati strutturali e/o impiantistici e/o architettonici
(Complessità 2): Cc = 0,90
 - c. Opere e lavori di particolare e documentata complessità, ulteriore rispetto alle casistiche precedenti
(Complessità 3): Cc = 1,00

ART. 4

(Determinazione della percentuale da destinare al fondo)

1. Per ciascuna opera o lavoro spetta al Coordinatore del Dipartimento competente per materia stabilire preliminarmente, con apposito provvedimento dirigenziale, l'entità della percentuale, calcolata ai sensi dell'art. 3, da destinare al fondo sulla base dell'importo che sarà successivamente posto a base di gara e individuare il Responsabile del procedimento.

ART. 5

(Fondo per l'innovazione)

1. Il 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è assegnato al Dirigente responsabile della Direzione che redige la progettazione, ovvero il Dirigente competente, ed è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.
2. L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione del Dirigente competente.
3. Nel bilancio di Previsione si provvederà annualmente all'istituzione di appositi capitoli di spesa stimati per le finalità di cui al comma 1, tenendo conto, anche ai fini della corretta codifica del piano dei conti, delle indicazioni fornite dal Dirigente competente.
4. Il Dirigente competente provvederà, ai fini della semplificazione e per evitare duplicazione di spesa, nella prima fase utile (atto di impegno o di liquidazione) a registrare l'economia di spesa sul quadro economico dell'opera in misura pari alla quota di fondo per l'innovazione di cui al presente articolo.
5. Al termine di ogni quadrimestre, il Dirigente competente, provvederà con apposito atto alla ricognizione delle economie registrate di cui al comma 4, ed al contestuale impegno di spesa - sulle somme rifinanziate al comma 3 - per le finalità di cui al presente articolo.

ART. 6
(Fondo per la progettazione)

1. L'ottanta per cento del fondo è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento, gli Incaricati della redazione del progetto, della verifica del medesimo, della redazione del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, della responsabilità del coordinamento in fase di esecuzione e/o del tutor della sicurezza, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Il personale con qualifica dirigenziale non partecipa all'incentivo.

ART. 7
(Individuazione del gruppo di progettazione)

1. Il Dirigente della direzione competente per materia, su proposta del Responsabile del Procedimento, formalizza attraverso apposito atto la costituzione del gruppo di progettazione, individuando i nominativi del personale che ne fa parte.
2. Qualora l'attività di progettazione interessi più Direzioni, il Responsabile del procedimento individua e propone al Dirigente i collaboratori sulla base delle indicazioni ricevute preventivamente dai responsabili delle altre direzioni interessate, che dovranno essere confermate dagli stessi a consuntivo dell'attività svolta.
3. L'atto di nomina dei progettisti e dei collaboratori di cui al punto precedente deve essere formalmente partecipato ai lavoratori interessati e reso noto al resto del personale delle Direzioni interessate.
4. Il Responsabile Unico del Procedimento può, in qualsiasi momento, per giustificati motivi, proporre modifiche alla composizione del Gruppo di Progettazione. Tali modifiche devono trovare idonea formalizzazione da notificare ai dipendenti interessati.
5. Si procede analogamente per la nomina dell'ufficio di direzione dei lavori.
6. Nell'atto di costituzione del gruppo di progettazione sono individuati oltre ai nominativi dei dipendenti incaricati e le prestazioni a ciascuno richieste, le percentuali di ripartizione riferite a ciascuna attività, le eventuali percentuali che costituiranno economia di spesa in quanto relative ad attività svolta dal personale con qualifica dirigenziale o da personale esterno all'amministrazione.
7. L'eventuale atto di modifica del gruppo inizialmente costituito deve indicare anche le modifiche delle percentuali, qualora se ne verificano le condizioni.
8. Ad ogni atto di costituzione del gruppo di lavoro, e sue eventuali modifiche, deve essere allegato il cronoprogramma dell'opera o lavoro nel quale sono indicate le tempistiche riferite a ciascuna fase di progettazione e di direzione lavori che deve essere coerente con il piano annuale/triennale delle opere pubbliche e con le regole di finanza pubblica.
9. L'atto di costituzione deve essere citato in tutti i provvedimenti relativi all'opera.

10. Non fa parte del gruppo di progettazione il personale amministrativo-contabile chiamato a svolgere servizi diversi da quelle di supporto all'Ufficio Tecnico, quali i dipendenti dell'Ufficio contratti o ragioneria, etc. in quanto l'attività svolta non eccede quella ordinariamente svolta.
11. Per le opere ed i lavori in corso, e ricadenti anche parzialmente nel periodo di vigenza del presente regolamento, le formalità di cui ai commi precedenti, dovranno essere dichiarate nel primo provvedimento utile adottato (impegno di spesa o liquidazione).

ART. 8

(Modalità di liquidazione dell'incentivo per opere e lavori)

1. L'incentivo sarà liquidato agli aventi diritto con le seguenti modalità:
 - ⇒ per il personale di cui all'art. 16 punto 1) il 40% alla data di affidamento dei lavori, il 40% alla data di ultimazione dei lavori, il restante 20% alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - ⇒ per il personale di cui all'art. 16 punti 2 e 4, l'80% alla data di affidamento dei lavori, il restante 20% alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - ⇒ per il personale di cui all'art. 16 punto 3):
 - a. per i coordinatori in fase di progettazione l'80% alla data di affidamento dei lavori, il restante 20% alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - b. per i coordinatori in fase di esecuzione l'80% alla data di ultimazione dei lavori, il restante 20% alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - ⇒ per il personale di cui all'art. 16 punto 5) l'80% alla data di ultimazione dei lavori, il restante 20% alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione;
 - ⇒ per il personale di cui all'art. 16 punto 6) alla data di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

ART. 9

(Progetti per altri Enti od in compartecipazione con la Città Metropolitana)

1. Per i progetti di competenza di altri Enti pubblici del territorio e predisposti da uffici dell'Amministrazione metropolitana in ottemperanza ai propri obblighi istituzionali per conseguenza del D.Lgs. 112/1998 e susseguente LRT 88/1998 o di altra normativa sui Lavori Pubblici oppure a specifici accordi tra Enti l'onere dell'incentivo è a carico dell'Amministrazione alla quale competono gli investimenti od i progetti.
2. L'incentivo confluisce su specifico capitolo in entrata della Città metropolitana e va a finanziare sia il fondo per la progettazione che quello per l'innovazione; è corrisposto con le modalità stabilite dal presente articolato.
3. Per i progetti redatti dalla Città Metropolitana per opere da realizzare in compartecipazione con altri enti, l'incentivo a carico della Città Metropolitana è commisurato alla sua quota di partecipazione.
4. I tempi e le procedure per l'erogazione dell'incentivo sono i medesimi adottati per le opere o lavori di competenza esclusiva dell'Amministrazione metropolitana.
5. In ogni caso le quote di incentivo a carico degli Enti terzi partecipanti verranno erogate dopo che l'Amministrazione avrà incassato gli importi dovuti.

ART. 10

(Liquidazione dell'incentivo)

1. L'incentivo è riconosciuto esclusivamente se l'opera o il lavoro sono stati appaltati.

2. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Dirigente, sentito anche il Responsabile del procedimento, con propria determinazione previa verifica della copertura finanziaria dell'incentivo. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Dipartimento qualora il Dirigente sia anche Responsabile del Procedimento. In ogni caso il beneficiario dell'incentivo non può coincidere con il soggetto che è competente all'accertamento del buon esito del progetto.
3. L'erogazione effettiva degli emolumenti avverrà entro 90 giorni dalla esecutività Determinazione di cui al precedente comma 2. Il termine si interrompe per ogni richiesta di istruttoria, fino alla sua risoluzione.
4. In caso di ritardi o inadempienze imputabili esclusivamente ai beneficiari dell'incentivo, il Dirigente che adotta l'atto di liquidazione, sentito anche il Responsabile del Procedimento, procede alla riduzione dell'incentivo o alla non erogazione del medesimo, nei confronti del gruppo di progettazione a cui il ritardo o l'inadempienza è imputabile. Di tale fattispecie deve essere data preventiva comunicazione agli interessati.
5. Nell'atto dirigenziale che dispone l'erogazione dell'incentivo dovrà essere richiamato l'atto di costituzione del gruppo di progettazione con le eventuali modifiche ed attestato:
 - a. che il progetto è stato interamente predisposto all'interno oppure indicato l'importo dell'economia derivante dall'affidamento a professionisti esterni o al personale dirigenziale e che i lavori oggetto dello stesso, non rientrano tra le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria.
 - b. La definizione della ripartizione degli importi tra il personale, che deve essere coerente con quanto stabilito nell'atto di costituzione del gruppo di progettazione o successive modificazioni.
 - c. La data di affidamento dei lavori e riferimento alla procedura di gara adottata.
 - d. L'avvenuta procedura di verifica e validazione così come prevista al Capo II del DPR 207/2010.
 - e. Il rispetto del cronoprogramma dell'opera e la mancanza di oneri aggiuntivi per la realizzazione della stessa, salvo l'adozione di varianti in corso d'opera che non siano derivate da errore progettuale.
 - f. L'esito delle verifiche effettuate per l'accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti oppure, in caso negativo, gli importi da non corrispondere a titolo di incentivazione che andranno a costituire economia di bilancio.
 - g. Ai fini dell'applicazione dell'art. 12 del presente regolamento, ovvero del raggiungimento della quota del 50% del trattamento complessivo annuo lordo, per ciascun dipendente, dovranno essere indicate le annualità di competenza a cui l'incentivo si riferisce.Le attestazioni di cui sopra, di esclusiva e piena responsabilità del Dirigente competente, costituiscono presupposto necessario ai fini della liquidazione ed erogazione dell'incentivo di progettazione.

ART. 11 (Penali)

1. Sono soggette all'applicazione di penali le seguenti casistiche:
 - Mancato rispetto del cronoprogramma dell'opera
 - Mancato rispetto del costo previsto inizialmente per l'opera. Sono escluse le variazioni di tempo e costi dovuti per varianti in corso d'opera ai sensi dell'art. 132 del D.Lgs. 163/2006 salvo le ipotesi di varianti dovute al manifestarsi di errori ed omissioni di cui all'art. 132 c. 1 lett. e).
 - Mancato accertamento positivo delle attività svolte dai dipendenti inseriti nel gruppo di progettazione

2. L'applicazione delle penali è disposta dal Dirigente, sentito anche il Responsabile del Procedimento, ed è preventivamente portata a conoscenza dei dipendenti interessati. Qualora il Dirigente coincide con il Responsabile del Procedimento, l'applicazione delle penali è disposta dal Coordinatore del Dipartimento. Qualora anche questa figura coincida con il Responsabile del procedimento, l'applicazione delle penali è disposta dal Direttore generale.
3. In caso di mancato rispetto del crono programma viene applicata una penale di riduzione del fondo proporzionale al periodo di ritardo calcolata come segue:
 - Fino al 20% di ritardo – penale del 10%
 - Dal 20% al 40% di ritardo – penale del 25%
 - Dal 40% al 60% di ritardo – penale del 40%
 - Dal 60% all'80% di ritardo – penale del 60%
 - Dall'80% al 100% di ritardo – penale del 80%
 - Oltre il 100% - penale del 100%
4. In caso di aumento dei costi viene applicata una penale di riduzione del fondo proporzionale al maggior costo dell'opera calcolata come segue:
 - Fino al 5% di maggior importo – penale dello 0,5%
 - Dal 5% al 20% di maggior importo – penale dell'1,5%
 - Dal 20% al 40% di maggior importo – penale del 10%
 - Dal 40% al 60% di maggior importo – penale del 40%
 - Oltre il 60% di maggior importo – penale del 100%
5. Qualora le varianti siano dovute al manifestarsi di errori ed omissioni di cui all'art. 132 c. 1 lett. e), come definiti dal successivo c. 6 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. il Direttore dei lavori, qualora coincidente con il progettista originario, non ha diritto al maggiore compenso dovuto alla variante suddetta, e dovrà altresì essere recuperato il compenso già eventualmente erogato.
6. Il mancato accertamento positivo delle attività svolte dal singolo componente del gruppo di progettazione è accertato dal Dirigente, sentito anche il Responsabile del procedimento, previo contraddittorio con i soggetti coinvolti nella segnalazione. Costituisce elemento di valutazione l'attività del dipendente che pur non avendo dato luogo all'applicazione delle penali di cui ai punti precedenti, ha ritardato l'attività del gruppo di progettazione o inciso sulla qualità progettuale dell'opera o del suo risultato finale.
7. In tal caso l'importo della penale non può essere superiore a quello minimo stabilito per le fattispecie di cui ai punti 3) e 4).
8. Le penali si applicano anche in forma cumulativa e, nei casi di maggior gravità, possono portare all'azzeramento del compenso calcolato con le modalità consuete. In particolare non spetta alcun compenso in caso di errore progettuale che abbia portato incremento dei costi e dei tempi di esecuzione. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di richiedere l'eventuale risarcimento dei danni.

9. Qualora si accerti che il dipendente ha percepito, per una fase precedente, una incentivazione superiore a quella complessivamente spettante a seguito dell'applicazione della penale, l'importo eccedente viene recuperato a valere sulla retribuzione mensile, previa definizione di un adeguato piano di rateizzazione e richiesta da parte del dirigente competente alla realizzazione dell'opera.
10. L'applicazione di penali dà luogo ad economia di spesa.

Art. 12
(Limiti alla liquidazione dell'incentivo)

1. Il trattamento economico derivante dalla suddivisione dell'incentivo come disposto dall'art. 10 comma 5 lettera g, al netto degli oneri riflessi, non potrà superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.
2. Per quelle opere o lavori che abbiano un tempo di realizzazione superiore all'anno solare si stabilisce che, ai fini della determinazione del tetto di cui al precedente comma, il calcolo dell'incentivo venga diviso in maniera proporzionale con intervalli annuali o frazioni di essi, comunque collegati all'effettivo andamento dell'attività a cui l'incentivo è collegato.
3. La verifica del superamento della soglia del 50% del trattamento economico in godimento al singolo dipendente, accertata dall'ufficio del personale in sede di corresponsione dell'incentivo liquidato, viene formalmente comunicata ai dipendenti interessati e al Dirigente Tecnico per la conseguente rilevazione contabile.

ART. 13
(Economie sul fondo per la progettazione)

1. Costituiscono economie sul fondo per la progettazione stabilito per ciascuna opera o lavoro:
 - Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a personale con qualifica dirigenziale
 - Le quote parti di incentivo corrispondenti a prestazioni affidate a personale esterno all'amministrazione
 - Le quote parti di incentivo che eccedono il cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo del dipendente avente diritto per effetto di incentivi complessivamente corrisposti allo stesso dipendente nel corso dell'anno, anche da diverse amministrazioni
 - Le quote parti di incentivo riferite ad attività svolte dal dipendente nei confronti del quale il Dirigente non ha accertato l'esito positivo dell'attività svolta
 - Le quote parti di incentivo per le quali è prevista la riduzione a fronte di incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, redatto nel rispetto dell'articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, depurato del ribasso d'asta offerto
 - Le quote parti di incentivo non dovute per effetto di varianti dovute ad errore progettuale
2. Le economie devono essere rilevate e registrate dal Dirigente competente o dalla Direzione del Personale per quanto concerne il terzo punto del comma 1.

TITOLO II RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 14 (Ambito di applicazione)

1. Il presente titolo disciplina le modalità di ripartizione del fondo per la progettazione costituito ai sensi dell'art. 93, comma 7bis, del D.Lgs. 12/4/2006, n. 163 e s.m.i. nel rispetto delle disposizioni contenute nel successivo comma 7ter del medesimo articolo.
2. Le presenti modalità di ripartizione del fondo si applicano anche nel caso di utilizzazione, avvalimento, messa a disposizione di personale dipendente da altre Amministrazioni, purché formalmente incaricati ed assegnati al Responsabile Unico del Procedimento.
3. Si conferma che:
 - è escluso dalla presente incentivazione il personale con qualifica dirigenziale. Rientrano in tale categoria i Commissari regionali straordinari che svolgono funzioni dirigenziali oppure che godono di compensi onnicomprensivi per l'incarico assegnato.
 - la quota parte di incentivo relativa ad attività svolta dal personale con qualifica dirigenziale o affidata a personale esterno costituisce economia sul fondo.

ART. 15 (Ripartizione del fondo per la progettazione)

1. Il fondo, determinato in rapporto all'entità e complessità dell'opera secondo i criteri stabiliti dal regolamento, deve essere ripartito tra il personale individuato dall'art. 93, comma 7ter, del D.Lgs. 163/2006 e succ. mod. ed integ., tra il Responsabile Unico del Procedimento, gli Incaricati della redazione del progetto, della verifica del medesimo, della redazione del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, della responsabilità del coordinamento in fase di esecuzione e/o del tutor della sicurezza, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. La ripartizione è effettuata sulla base dei criteri disciplinati dagli articoli seguenti.
3. Il personale con qualifica dirigenziale non partecipa all'incentivo.

ART. 16 (Modalità di ripartizione del fondo per opere e lavori)

1. Il fondo stabilito per ogni opera o lavoro è ripartito tra il personale in base a quanto segue:

1	Responsabile unico del procedimento e collaboratori	14-20 %
2	Incaricati della redazione del progetto, ivi compreso il Geologo	20-40%
3	Incaricati del Coord. della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione e/o tutor	8 - 15%
4	Verificatore	0-5%
5	Incaricati della direzione dei lavori	35-45%
6	Incaricati del collaudo e/o del certificato di regolare esecuzione	0- 4%

Nell'ambito delle percentuali riferite a ciascuna attività è compresa la remunerazione dei collaboratori, con un minimo del 3% per i collaborati del RUP.

2. L'aliquota di cui al punto 3) è addizionata a quella di cui al punto 2) qualora il piano di sicurezza e coordinamento di cui all'art. 100 del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., sia sostituito ai sensi dell'art. 131, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 163/2006.

3. L'aliquota di cui al punto 6) è addizionata a quella di cui al punto 5) nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito con quello di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui il progetto contenga il piano particolareggiato degli espropri, spetta al responsabile del procedimento espropriativo una percentuale dal 3 al 5% a valere sulla quota stabilita per gli incaricati della redazione del progetto.
5. L'aliquota di cui al punto 4) è addizionata a quella di cui al punto 1) nei casi in cui la fase di verifica del progetto venga eseguita dal Responsabile del Procedimento.
6. Il personale tecnico che cura la redazione dei piani parcellari d'esproprio e la relativa procedura e la progettazione geologica e geotecnica è considerato a tutti gli effetti come Progettista per la parte sottoscritta di propria competenza.
7. La quota parte (20-40%) afferente la progettazione di un'opera o lavoro viene così suddivisa tra le varie fasi costituenti la progettazione completa:

• Documento Preliminare alla Progettazione/Studio di fattibilità	2%
• Progetto preliminare	15%
• Progetto definitivo	48%
• Progetto esecutivo.	35%
8. L'aliquota di cui al punto 1) è addizionata a quella del punto 2) qualora non sia stato redatto il Documento Preliminare alla Progettazione.
9. L'aliquota di cui al punto 2) è addizionata a quella del punto 3) qualora, su indicazione del responsabile del procedimento, il progetto definitivo assorbe quello preliminare.
10. L'aliquota di cui al punto 3) è addizionata a quella del punto 4) qualora, su indicazione del responsabile del procedimento, il progetto esecutivo coincida con quello definitivo.
11. In caso di appalto integrato, con aggiudicazione dei lavori sulla base del Progetto Preliminare o del Progetto Definitivo, sarà liquidata la sola la parte di incentivo delle fasi progettuali realizzate aumentate di un ulteriore 10% in considerazione del maggior numero di elaborati da redigere per questa tipologia di appalto. Le restanti parti dell'incentivo sulla progettazione costituiranno economia sul fondo.
12. Le varianti in corso d'opera, ad eccezione di quelle per errore progettuale, danno diritto a percepire il compenso aggiuntivo solo qualora comportino una attività di progettazione ed una maggiore spesa. Il compenso, se dovuto, è calcolato sull'importo della perizia di variante e suppletiva eccedente rispetto all'importo iniziale dei lavori.

ART. 17

(Ripartizione degli importi tra il personale)

1. Gli importi derivanti dall'applicazione dell'articolo 16 sono ripartiti fra il personale incaricato dello svolgimento dell'attività secondo la successiva formula che si applica ai singoli gruppi di lavoro

$$C_j = \frac{P_i * (M_j * N_j)}{...}$$

$$\sum (M_j * N_j)$$

ove:

P_i indica la somma per ciascun progetto da ripartire tra i gruppi di tecnici considerati uno alla volta;

M_j indica il coefficiente di compenso professionale di cui al successivo comma 2;

N_j indica il coefficiente di prestazione di cui al successivo comma 3.

2. Il coefficiente di compenso professionale **M_j**, che tiene conto delle competenze assunte nell'ambito del progetto, è così fissato:

- a) Progettista, Geologo, Verificatore, Responsabile del procedimento espropriativo, Direttore lavori, Coordinatore Sicurezza e Tutor, Collaudatore:
0,50;
- b) Collaboratore tecnico che partecipa direttamente alla redazione degli elaborati:
0,30;

3. Il coefficiente di prestazione **N_j** è pari a 1 nel caso di totale partecipazione da parte dell'incaricato o collaboratore. Tale coefficiente è fissato dal responsabile unico del procedimento, caso per caso, in proporzione al lavoro svolto e, comunque, con valore inferiore o uguale all'unità.

4. Qualora nella redazione di un progetto o fasi di esso non si renda necessario l'inserimento di uno dei profili professionali, il compenso è ripartito esclusivamente tra il personale dipendente che ha effettivamente partecipato alla redazione del progetto.

ART. 18 **(Finanza di progetto)**

1. Qualora la collaborazione dei dipendenti intervenga nell'ambito di sistemi di realizzazione dei lavori pubblici che presentano una rilevante complessità, quali i casi di Finanza di progetto, l'incentivo viene ripartito fra le figure che vi hanno partecipato, ciascuna per le percentuali ed i pesi stabiliti dall'art. 16.
2. Le quote parti dell'incentivo che, per la caratteristica del sistema di realizzazione dell'opera, vengono svolti all'esterno costituiscono economie rispetto all'incentivo previsto.

TITOLO III **NORME FINALI**

ART. 19 **(Oneri per le assicurazioni)**

1. Competono all'Amministrazione le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei cantieri di cui al D.lgs 81/2008 s.m.i. e ogni altro corso obbligatorio per legge.
2. I dipendenti che conseguono il relativo attestato da parte dell'ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l'Amministrazione sostiene gli oneri di cui al presente articolo, sono tenuti alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal presente regolamento.
3. E' altresì a carico dell'Amministrazione la copertura assicurativa prevista dal D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni a favore dei dipendenti che svolgono l'attività di cui al presente regolamento.
4. L'Amministrazione provvede a stipulare apposita convenzione con primaria Compagnia di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dall'attività di progettazione interna.

5. Il Responsabile del procedimento procede all'adozione degli atti necessari per garantire la copertura assicurativa di cui al precedente comma 4 anche mediante stipula di apposita appendice alla polizza contratta con la compagnia assicuratrice da parte del competente ufficio.
6. L'onere di ogni singola appendice resta a carico dell'Amministrazione e verrà coperto con imputazione ad ogni singolo progetto.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento si applica alle attività ultimate dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del D. L. 90/2014 e quindi dal 19 agosto 2014 per gli incentivi di progettazione spettanti a favore del personale dipendente interessato. L'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dal riconoscimento dell'incentivazione oggetto del presente regolamento si applica con decorrenza dalla data di entrata in vigore del D. L. 90/2014 e quindi dal 25 giugno 2014.
2. Possono quindi essere liquidati ai dipendenti, compresa la dirigenza, gli incentivi determinati secondo le disposizioni previgenti, purché le attività di cui trattasi siano state ultimate entro il 18 agosto 2014 o, per la dirigenza, entro il 24 giugno 2014.
3. Infine, per quel che concerne l'ammontare complessivo delle risorse destinabili al singolo beneficiario, si fa riferimento al limite inderogabile fissato dalla norma nel 50% del trattamento economico in godimento al singolo dipendente con riferimento al trattamento economico spettante al momento dell'erogazione.
4. In presente regolamento non si applica alle prestazioni svolte dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs. 18/4/2016, n. 50 ovvero dopo il 18/4/2016.